

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 maggio 2023, n. 733

**Cont. 1379/21/CS "omissis + altri c/ Regione Puglia" - R.G. 11463/2021 Tribunale di Bari Sezione Lavoro - Autorizzazione al bonario componimento e approvazione Atto di conciliazione.**

L'Assessore al Bilancio, Programmazione, Ragioneria, Finanze, Affari Generali, Infrastrutture, Demanio e Patrimonio, Difesa del suolo e rischio sismico, Risorse idriche e Tutela delle acque, Sport per tutti, avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell'istruttoria espletata dall'avv. Anna D'Eri, e confermata dalle Dirigenti del Servizio Amministrazione del Patrimonio, d.ssa Anna De Domizio e della Sezione Demanio e Patrimonio, avv. Costanza Moreo, nonché dall'avvocato incaricato, avv. Carmen Cassano e dall'Avvocato Coordinatore, avv. Rossana Lanza, riferisce quanto segue.

PREMESSO CHE

A) Con ricorso ex art. 409 c.p.c. i sigg.ri OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS, tutti in qualità di eredi del sig. OMISSIS, nonché i sigg.ri OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS, tutti operai irrigui appartenuti alla ex Struttura Impianti Irrigui dell'allora Servizio Demanio e Patrimonio della Regione Puglia, si rivolgevano al Tribunale di Bari - Sezione Lavoro (R.G. 11463/2021 – n° cont. interno 1379/21/CS) assumendo di aver prestato la propria attività lavorativa a tempo determinato alle dipendenze della Regione Puglia dal 01.03.2000, giusta D.G.R. 131/ del 17.02.2000. Assoggettati sin da sempre al C.C.N.L. per gli Operai Agricoli e Florovivaisti, dal 01.06.2010 venivano trasferiti all'A.R.I.F. (Agenzia Regionale per le Attività irrigue e Forestali), ai sensi dell'art. 2112 c.c. nonché dell'art. 12 c. 2 lett. a) della L.R. n°3/2010 e dell'art. 31 del D. lgs. 165/2001.

I ricorrenti in esame aggiungevano di aver ottenuto, con diverse sentenze passate in giudicato, il diritto a percepire differenze retributive a vario titolo (per es. mansioni superiori, a titolo di retribuzione per il tempo impiegato nel tragitto casa lavoro, indennità festività domenicali ecc...), in danno della Regione Puglia. Quest'ultima, pur avendo provveduto alla corresponsione delle medesime (solo OMISSIS attivava per la riscossione la procedura esecutiva), tuttavia, non aveva potuto procedere al versamento dei relativi contributi previdenziali sia per la quota a carico del lavoratore e/o di quella ricadente sul datore di lavoro, a causa dell'intervenuta prescrizione alla data dell'emissione delle rispettive sentenze.

Conseguentemente, gli operai irrigui ricorrenti chiedevano al Tribunale di Bari – Sezione lavoro:

- di dichiarare l'omissione contributiva della Regione che avrebbe causato un danno individuabile nella perdita parziale della pensione ovvero nel maggior importo che sarebbe loro spettato a titolo di pensione in caso di corretto adempimento contributivo;
- di dichiarare prescritto il diritto dell'INPS a riscuotere i contributi omessi;
- conseguentemente, di condannare, ai sensi dell'art. 2116 c.c. la Regione al risarcimento del danno derivante dall'omissione contributiva corrispondendo ad ognuno dei ricorrenti una somma pari al capitale necessario alla costituzione di rendita vitalizia ragguagliata alla riserva matematica necessaria a costituire tale rendita (art. 13 L. 1338/1962) e, comunque, in misura non inferiore al maggior importo della pensione che sarebbe spettata ai singoli ricorrenti in caso di esatto adempimento dell'obbligazione contributiva da parte del datore di lavoro e, in ogni caso, in misura non inferiore ai contributi indebitamente trattenuti ed omessi oltre interessi e rivalutazione monetaria. In particolare, in via indicativa, parte avversa calcolava l'ipotetico danno cagionato applicando alla base imponibile previdenziale una percentuale pari al 29,10% (circolare INPS 39/2020) per una somma complessiva di **€ 6.058,66** (Eredi OMISSIS € 1.349,04; OMISSIS € 536,91; OMISSIS € 281,24, OMISSIS € 3.891,47), oltre interessi e rivalutazione monetaria non quantificati in ricorso;
- in subordine, di condannare la Regione Puglia a costituire in favore dei singoli ricorrenti, la rendita vitalizia ex art. 13 c. 5 L. 1338/1962;
- di condannare la Regione, ai sensi dell'art. 2116 e art. 23 c.1 L. 218/1952, alla restituzione delle somme trattenute e non versate all'INPS a titolo di contributi a carico del lavoratore oltre interessi e rivalutazione monetaria, pari all'8,84% per un importo complessivo di **€ 914,24** (Eredi OMISSIS € 665,71; OMISSIS € 163,10; OMISSIS € 85,43), con eventuale nomina di CTU per la quantificazione del corrispondente danno, già calcolato

in ricorso, in base alla circolare INPS suddetta.

- di rigettare ogni domanda avversa;
- di condannare la Regione al pagamento delle spese legali in distrazione.

B) Il ricorso de quo solleva una problematica che la Sezione Demanio e Patrimonio ha cercato di risolvere benché non più datore di lavoro di questi operai già a far data dall'istituzione dell'A.R.I.F (ex L.R. n° 3/2010) presso la quale transitavano a partire dal 01.06.2010.

Nello specifico, al fine di procedere alla regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale di diversi lavoratori, l'Amministrazione per il tramite dell'A.R.I.F - attuale datore di lavoro e titolare della gestione previdenziale – previo trasferimento a tale Agenzia delle corrispondenti somme (atto dirigenziale n. 94 del 18.02.2019) provava ad effettuare per alcuni lavoratori, compreso uno dei ricorrenti in questione, benché ora per allora, i versamenti all'INPS delle trattenute a titolo di ritenute fiscali e contributive accantonate in occasione del pagamento delle riconosciute differenze stipendiali (cfr. A.D. n. 916/2018).

Senonché, tali versamenti non venivano accettati dall'INPS in quanto ritenuti irricevibili per intervenuta prescrizione ai sensi della Legge n. 335/1995 (pec del 16.04.2019 prot. INPS.1600.16\_04\_2019.0088332).

Infatti, la data di scadenza del termine per effettuare il versamento dei contributi corrisponde al giorno 16 del mese successivo a quello al quale la contribuzione si riferisce. Da detta data decorre il termine di prescrizione quinquennale. Conseguentemente, i contributi previdenziali dovuti su differenze stipendiali antecedenti l'ultimo quinquennio - ancorché riconosciute in base a sentenza - risultano prescritti laddove le sentenze medesime siano state rese in data successiva al detto termine prescrizionale ovvero oltre il tempo utile per il regolare versamento dei contributi, come nel caso di specie.

Unica alternativa, prevista dalla legge (L. 335/1995) per consentire, comunque, al datore di lavoro di poter adempiere all'obbligo contributivo è rappresentato dalla costituzione di rendita vitalizia reversibile per contributi omessi e caduti in prescrizione (art. 13 legge 12 agosto 1961, n. 1338). Soluzione rinunciata dai ricorrenti in detta sede come più avanti precisato.

C) Con nota prot. 2715 del 17.02.22, la Sezione Demanio e Patrimonio relazionava all'Avvocatura sul ricorso in esame rappresentando di essere stata impossibilitata, per le ragioni sopra dette, ad effettuare i versamenti dei contributi in favore dei ricorrenti per intervenuta prescrizione e di aver già provveduto all'inoltro delle relative domande di rendita vitalizia.

In merito alle richieste a titolo di risarcimento formulate in ricorso, quantificate in termini di contribuzione omessa a carico del lavoratore, l'Amministrazione, innanzitutto, evidenziava l'erroneità nella quantificazione. In particolare, rilevava l'erroneità della base imponibile previdenziale utilizzata in ricorso (cfr. specchietto a pag. 11) specificando che la base corretta per il calcolo dei contributi è data dalle sole differenze stipendiali, con esclusione della quota TFR e, non già, dalla loro sommatoria come applicato in ricorso; inoltre, relativamente alle aliquote applicate per la suddetta quantificazione, precisava che l'aliquota del 29,10% rappresenta la somma fra l'aliquota per il calcolo dei contributi a carico del datore di lavoro pari al 20,26% e l'aliquota per il calcolo dei contributi a carico del lavoratore pari all'8,84%.

Ragion per cui, risultava errata la pretesa dei ricorrenti di ottenere il 29,10% delle differenze stipendiali percepite (specchietto a pag. 11 del ricorso), oltre all'ulteriore percentuale dell'8,84% (vedi pag. 12 pos. 1, 2 e 3), per un totale complessivo del 37,94% e non già di 29,10%!

Puntualizzava, altresì, che la percentuale del 29,10% delle differenze retributive riconosciute in sentenza, poteva essere applicabile solo per i ricorrenti pagati con atti dirigenziali, in occasione dei quali, era stata già trattenuta a monte la quota del lavoratore pari ad € 8,84%; mentre, per i ricorrenti pagati tramite l'attivazione delle procedure esecutive e, dunque, percettori delle suddette differenze retributive al lordo della quota dei contributi a carico del lavoratore (8,84%), invece, poteva essere applicabile solo la quota dei contributi omessi a carico del datore (20,26%) e, non già il 29,10% (come richiesto erroneamente nel riepilogo contenuto a pag. 11 del ricorso).

Conseguentemente, le richieste formulate da controparte non corrispondevano all'effettiva contribuzione previdenziale dovuta e non versata dalla Regione, impossibilitata al loro versamento a causa della prescrizione intervenuta ancor prima delle stesse sentenze di riconoscimento delle differenze contributive in questione.

Circa la richiesta di risarcimento danni, inoltre, per giurisprudenza costante, il diritto del lavoratore al risarcimento del danno per omessa o irregolare contribuzione assicurativa di cui all'art. 2116 c. 2 c.c., sorge solo nel momento in cui si verifica il duplice presupposto dell'inadempienza contributiva del datore di lavoro e della perdita, totale o parziale, della prestazione previdenziale o assistenziale (ex plurimis Cass, n. 3773/99). Pertanto, il lavoratore potrà far valere l'omissione contributiva, in tal caso dovuta all'irricevibilità per prescrizione, attraverso un'azione in forma specifica ex art. 13 L.n. 1338/1962 ovvero con una richiesta risarcitoria, ma solo al momento in cui si verifichi l'evento pregiudizievole ovvero il raggiungimento dell'età pensionabile.

Pertanto, rammentato che per tutti i ricorrenti la Regione aveva già fatto istanza di rendita vitalizia (ex art.13 L. 1338/1962), l'Amministrazione si dichiarava disponibile, per spirito conciliativo e previa rinuncia da parte dei beneficiari alla domanda di rendita vitalizia già presentata, ad una soluzione bonaria, proponendo:

- la restituzione di una quota pari agli oneri a carico lavoratore dell'8,84% delle differenze retributive, riconosciute in sentenza, in favore dei soli ricorrenti che avessero subito la relativa trattenuta in sede di atto dirigenziale di pagamento (nello specifico Eredi OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS);
- la corresponsione, in favore di tutti i ricorrenti, di una quota pari agli oneri a carico dell'Amministrazione del 20,26% delle differenze retributive riconosciute in sentenza, non versata all'INPS a causa della prescrizione già intervenuta all'epoca del riconoscimento del diritto;
- la rinuncia a qualsivoglia altra pretesa a carico della Regione Puglia e dell'INPS a titolo di contributi non versati, compresa l'espressa rinuncia alla svalutazione monetaria, agli interessi e al risarcimento dei danni ex art. 2116 c.c..

D) A seguito di molteplici scambi epistolari, si arrivava con la controparte all'accordo e allo scambio della bozza di conciliazione con cui si proponeva, a titolo di mancata contribuzione previdenziale (impossibile a versarsi all'INPS per intervenuta prescrizione già precedente alle sentenze di riconoscimento delle differenze retributive), la corresponsione di un importo complessivo di **€ 4.601,18**, senza aggravio in termini di interessi e rivalutazione, derivante dai seguenti importi individuali: Eredi OMISSIS € 1.210,75 con aliquota al 29,10% - OMISSIS € 460,19 con aliquota al 29,10% - OMISSIS € 220,92 con aliquota al 29,10% - OMISSIS € 2.709,32 con aliquota al 20,26%) oltre spese legali lorde pari ad € 3.036,74 (di cui onorari per € 2.000,00, spese documentate per € 118,50, spese forfettarie al 15% per € 300,00, CAP 4% € 92,00, IVA al 22% € 526,24, ritenuta d'acconto per € 460,00); fermo restando la rinuncia delle controparti alla domanda di rendita vitalizia, già presentata dalla Regione, e al giudizio in essere.

Riepilogando, con l'adesione alla suddetta proposta conciliativa, rivista alla luce delle dovute osservazioni e correzioni poc'anzi descritte ed in un'ottica di contenimento della spesa pubblica, si arriva alla corresponsione di un importo certamente inferiore (**€ 4.601,18**) rispetto a quanto erroneamente preteso in ricorso (€ 6.972,87), con un evidente risparmio economico in termini di sorte capitale (di € 2.371,69), interessi e svalutazione monetaria oltre che di risarcimento danni ex art. 2116 c.c. di fatto, totalmente rinunciati. Non solo, con tale accordo, l'Amministrazione corrisponderà gli importi effettivamente già dovuti ma non potuti versare, evitando i maggiori costi derivanti dalla procedura di costituzione di rendita vitalizia più onerosa e nel contempo eviterà l'alea del giudizio con i potenziali aggravii in termini di spesa e di procedura.

Tutto ciò premesso, pertanto, si chiede alla Giunta Regionale l'approvazione dell'Accordo conciliativo raggiunto.

#### PARERE DELL'AVVOCATO COORDINATORE DELL'AVVOCATURA REGIONALE

L'Avvocato Coordinatore preso atto della sequenza procedimentale su esposta, tenuto conto dell'istruttoria

favorevole svolta dalla Sezione Demanio e Patrimonio – Servizio Amministrazione del Patrimonio, sulla base del parere favorevole reso dall'Avvocato difensore della Regione, Avv. Carmen Cassano, esprime parere favorevole ai fini deliberativi ai sensi dell'art. 4 comma 3 lett. c) della L.R. n. 18/2006.

#### VISTI

- la Legge Regionale n. 32 del 29/12/2022 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2023 e bilancio pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2023”;
- la Legge Regionale n. 33 del 29/12/2022 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2023 e bilancio pluriennale 2023-2025”;
- la D.G.R. n. 27 del 24/01/2023 “Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023 e pluriennale 2023-2025. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante “disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009”.

#### VISTO, INOLTRE, CHE

- l'operazione contabile che si propone assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 160/2019, commi da 541 a 545 e alla D.G.R. n. 94 del 04/02/2020.

#### Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii. ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

#### Valutazione di impatto di genere

La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 302 del 07/03/2022.

L'impatto di genere stimato è:

- diretto
- indiretto
- neutro

#### COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

La spesa derivante dal presente provvedimento viene quantificata complessivamente in € 7.637,92= di cui:

- € 4.601,18= a titolo di risarcimento danni che trova la propria copertura finanziaria alla Missione 9 Programma 4 Titolo 1 capitolo n. 131091 'Spese per la gestione degli impianti irrigui regionali, compresi oneri per transazioni giudiziali e sentenze Lr. 15/94 - oneri da contenzioso' C.R.A. 10.6" P.D.C.F. 1.10.05.04, in favore dei ricorrenti nella misura individuale specificata nell'atto di conciliazione alla presente delibera quale parte integrante da non pubblicare, denominato Allegato A;

- €3.036,74= a titolo di spese legali lorde, compresi accessori di legge (compresa ritenuta di acconto pari ad € 460,00) da imputare al capitolo 1317 Missione 1 Programma 11 Titolo 1 P.D.C.F. 1.10.05.04 C.R.A. SPESA 10.04 "Oneri per ritardati pagamenti spese procedurali e legali", in favore del difensore antistatario, avv. (*omissis*), come da nota spese.

Dare mandato alla Dirigente del Servizio Amministrazione del Patrimonio di procedere con propri atti, nel corrente esercizio finanziario all'impegno della predetta somma complessiva di €7.637,92= e alla seguente liquidazione, entro e non oltre 120 gg. dalla sottoscrizione dell'approvando atto di conciliazione, a saldo e stralcio per la chiusura della controversia pendente dinanzi il Tribunale di Bari Sez. Lav. n. 788/2021 R.G. (cont. 490/21/CS), così suddivisa: € 4.601,18= in favore dei ricorrenti secondo gli importi individuali stabiliti nell'atto di conciliazione oggetto di approvazione della presente delibera ed € 3.036,74= per spese legali lorde in favore dell'Avv. (*omissis*), dichiaratosi antistatario, presso il cui studio in (*omissis*) hanno eletto domicilio, il tutto come meglio specificato nell'atto di conciliazione denominato Allegato A, parte integrante della presente delibera, da non pubblicare ai fini della privacy.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'articolo 4 lett. k) della L.R. 7/1997 propone alla Giunta:

1. di condividere quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
2. di autorizzare la conciliazione della controversia pendente presso il Tribunale di Bari Sezione Lavoro n. 11463/2021 R.G. (cont. 1379/21/CS), per le motivazioni in premessa richiamate, secondo i termini e le condizioni indicate nello schema dell'atto di conciliazione allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, denominato Allegato A, sottratto alla pubblicazione;
3. di approvare l'allegato atto di conciliazione, autorizzando il Dirigente del Servizio Amministrazione del Patrimonio della Sezione Demanio e Patrimonio e l'Avvocato interno difensore dell'Amministrazione a sottoscriverlo e a porre in essere i consequenziali provvedimenti amministrativi;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione privacy e con esclusione dell'atto di conciliazione denominato Allegato A riportante dati riservati e/o personali;
5. di trasmettere il presente provvedimento, a cura della Sezione Demanio e Patrimonio, all'Avvocatura regionale ([avvocaturaregionale@pec.rupar.puglia.it](mailto:avvocaturaregionale@pec.rupar.puglia.it)) per i successivi adempimenti, nonché all'avv. Davide Frigione ([dfrigione@pec.studiolegalefrigione.it](mailto:dfrigione@pec.studiolegalefrigione.it));
6. di comunicare il presente accordo transattivo, a cura della Sezione Demanio e Patrimonio, all'INPS – Direzione Generale, con sede in Roma alla Via Ciriaco De Mita, 21 ([ufficiosegreteria.direttoregenerale@postacert.inps.gov.it](mailto:ufficiosegreteria.direttoregenerale@postacert.inps.gov.it)), in quanto parte del giudizio oggetto della presente transazione.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

La responsabile P.O. "Contenzioso Amministrativo" (Anna D'Eri)

La Dirigente "Servizio Amministrazione del Patrimonio" (Anna De Domizio)

La Dirigente della "Sezione Demanio e Patrimonio" (Costanza Moreo)

L'Avvocato incaricato della difesa regionale (Carmen Cassano)

L'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale (Rossana Lanza)

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di delibera, ai sensi del combinato disposto degli articoli 18 e 20 del DPGR n. 22/2021.

IL DIRETTORE di Dipartimento “Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture” (Angelosante Albanese)

L'ASSESSORE “Bilancio, Programmazione, Ragioneria, Finanze, Affari Generali, Infrastrutture, Demanio e Patrimonio, Difesa del suolo e rischio sismico, Risorse idriche e Tutela delle acque, Sport per tutti.” (Raffaele Piemontese)

#### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

##### LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;  
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;  
a voti unanimi espressi nei modi di legge

##### DELIBERA

1. di condividere quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
2. di autorizzare la conciliazione della controversia pendente presso il Tribunale di Bari Sezione Lavoro n. 11463/2021 R.G. (cont. 1379/21/CS), per le motivazioni in premessa richiamate, secondo i termini e le condizioni indicate nello schema dell'atto di conciliazione allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, denominato Allegato A, sottratto alla pubblicazione;
3. di approvare l'allegato atto di conciliazione, autorizzando il Dirigente del Servizio Amministrazione del Patrimonio della Sezione Demanio e Patrimonio e l'Avvocato interno difensore dell'Amministrazione a sottoscriverlo e a porre in essere i consequenziali provvedimenti amministrativi;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione privacy e con esclusione dell'atto di conciliazione denominato Allegato A riportante dati riservati e/o personali;
5. di trasmettere il presente provvedimento, a cura della Sezione Demanio e Patrimonio, all'Avvocatura regionale ([avvocaturaregionale@pec.rupar.puglia.it](mailto:avvocaturaregionale@pec.rupar.puglia.it)) per i successivi adempimenti, nonché all'avv. Davide Frigione ([dfrigione@pec.studiolegalefrigione.it](mailto:dfrigione@pec.studiolegalefrigione.it));
6. di comunicare il presente accordo transattivo, a cura della Sezione Demanio e Patrimonio, all'INPS – Direzione Generale, con sede in Roma alla Via Ciriaco De Mita, 21 ([ufficiosegreteria.direttoregenerale@postacert.inps.gov.it](mailto:ufficiosegreteria.direttoregenerale@postacert.inps.gov.it)), in quanto parte del giudizio oggetto della presente transazione.

**Il Segretario generale della Giunta**

ANNA LOBOSCO

**Il Presidente della Giunta**

MICHELE EMILIANO



**REGIONE PUGLIA**  
**SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**  
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO	TIPO	ANNO	NUMERO	DATA
DEM	DEL	2023	54	18.05.2023

CONT. 1379/21/CS "OMISSIS + ALTRI C/ REGIONE PUGLIA" # R.G. 11463/2021 TRIBUNALE DI BARI SEZIONE LAVORO -  
AUTORIZZAZIONE AL BONARIO COMPONENTO E APPROVAZIONE ATTO DI CONCILIAZIONE.

**Si esprime: PARERE DI REGOLARITA'CONTABILE POSITIVO**  
**LR 28/2001 art. 79 Comma 5**



Firmato digitalmente da:  
STOLFA REGINA  
Firmato il 22/05/2023 11:44  
Seriale Certificato: 2300950  
Valido dal 20/03/2023 al 20/03/2025  
InfoCamera Qualified Electronic Signature CA

**Responsabile del Procedimento**

PO - CARMEN PARTIPILO

**Dirigente**

D.SSA REGINA STOLFA

